Nel corso di un recente Convegno dedicato al « nuovo regionalismo », mi è capitato di ascoltare severe critiche contro la proposta di revisione costituzionale del Titolo V - Parte II della Costituzione, recentemente approvata in prima lettura dal Parlamento. In particolare, si è osservato come la nuova formulazione dell'art. 117 — che stabilisce le materie riservate alla disciplina esclusiva del legislatore statale — faccia riferimento a temi o troppo specifici o troppo indeterminati, non meritevoli di menzione in un catalogo di competenze. Rientrerebbe nella prima ipotesi la « profilassi internazionale »; nella seconda la tutela dell'« ecosistema ».

Si tratta, in effetti, di espressioni nuove e forse dissonanti rispetto alla « cifra » stilistica del documento costituzionale elaborato più di cinquant'anni fa; ma esse non paiono affatto estranee all'ambito di tutela della *convivenza* e della *vita anche materiale* affermata nei principi fondamentali della Costituzione del 1948.

Le *parole nuove* fanno riferimento a *fenomeni, esigenze, pericoli nuovi* che la dimensione globale dei rapporti tra gli stati e tra le persone ha con prepotenza imposto all'attenzione anche dei soggetti che, nell'epoca attuale, producono diritto a tutti i livelli.

Peraltro, già da tempo, si parla di « diritti di nuova generazione », i quali completano (devono completare) non solo gli antichi diritti liberali *negativi*, ma la stessa diffusa indicazione dei diritti sociali *positivi*, che trovano largo spazio nelle Carte del secondo dopoguerra. In tale fase storica essi facevano riferimento a situazioni che ciascuno stato riteneva di poter affrontare e risolvere nell'ambito della propria sovranità.

Per molte situazioni questa prospettiva si è dimostrata ora impossibile; e la necessità di un'efficace cooperazione sovranazionale (con conseguenti cessioni di sovranità) per raggiungere obiettivi di (miglior) vita sta faticosamente affiorando.

Si consideri, in proposito, la *Carta europea dei diritti*, nella quale sono ribaditi enunciati generali « classici » (come la proclamazione dell'« inviolabilità della dignità umana »: art. 1), ma accompagnati e rafforzati dalla previsione di specificazioni inedite: il diritto all'integrità psichica, i diritti di protezione nei confronti della medicina e della biologia, il divieto di pratiche eugenetiche, il divieto di utilizzare il corpo umano come *fonti di lucro*, il divieto di *clonazione riproduttiva*... (art. 3). Così pure, anche per quanto riguarda il principio di « non discriminazione » — che rappresenta una proiezione del vecchio principio di eguaglianza (in senso formale e sostanziale) — il lessico e le fattispecie dei fattori di irragionevole esclusione — elencati nell'art. 21 —, si sono arricchiti: *nascita, handicap, età, tendenze sessuali.*

Tali dichiarazioni, la cui *forza giuridica* è alquanto controversa (in quanto la Carta dei diritti non è stata deliberata da alcun organo rappresentativo dell'UE, bensì *redatta* da una « Convenzione », sfornita di rilevante legittimazione), costituiranno comunque *orientamenti* se non addirittura « paradig-

mi », sia per le Corti internazionali (la Corte di Giustizia dell'UE e la Corte europea dei diritti dell'uomo), sia per i giudici dei singoli stati che potranno avvalersene quantomeno come « chiavi » interpretative evolutive, per rendere *effettiva giustizia* in casi imprevisti (da un diritto inadeguato) o di incerta definizione, in quanto richiedono un bilanciamento tra divergenti valori o interessi.

Il ruolo di questa prossima giurisprudenza è conforme al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, che è la base (ancora fragile) dell'organizzazione e regolamentazione di società e comunità sempre più « interconnesse », oltre i laccioli delle rispettive sfere di sovranità.

Non è tuttavia sufficiente affidarsi a processi spontanei o alla *forza delle cose* per assicurare coerenza a un simile impetuoso processo. Parrebbe utile, e forse indispensabile, anche formalizzare i luoghi in cui recepire e razionalizzare la *cultura dei nuovi diritti* e prendere atto della *rischiosa* insufficienza delle categorie legate alle nazionalità o alle prevalenti statualità.

Proprio per questo da tempo sono convinto della necessità di assemblee costituenti diffuse; e, in particolare, di un'Assemblea Costituente nel nostro Paese.

In un momento di crisi unanimemente riconosciuta del sistema politico e di larga disaffezione nei confronti di istituzioni rappresentative sempre più (sostanzialmente) autoreferenziali, di fronte all'urgenza di problemi epocali di ardua soluzione (perché privi di approfondita meditazione e di discussioni non congiunturali e non contaminate da calcoli di breve periodo); dinnanzi, infine, al tema del destino delle future generazioni, una « sfera pubblica e solenne » di confronto e di decisione a mio avviso sarebbe *essenziale*.

Sono note le resistenze e le preoccupazioni (anche « tecniche ») avverso questa proposta: i rischi di una sconfessione della Costituzione repubblicana e antifascista; l'impossibile coesistenza di una pluralità di Assemblee elette dal popolo con ruoli diversi; l'acuirsi di lacerazioni tra impostazioni e sensibilità quasi contrapposte sulle nuove problematiche (si pensi alla bioetica...).

Personalmente non ritengo che un'Assemblea Costituente debba essere valutata, in maniera un po' fatalistica, come un *evento di rottura* che può essere accettato (o, peggio, subito) in presenza di « traumi storici ». L'Assemblea costituente, viceversa, potrebbe essere l'esito *voluto e concordato* da un ampio schieramento di forze, le quali con virtuosa mitezza e capacità di ragionare sull'avvenire, percepiscano il veloce mutamento di tempi e contesti e la conseguente necessità di aggiornare le regole fondamentali della convivenza, in continuità e non affatto in *drammatica discontinuità* con le conquiste liberali, democratiche e sociali già fissate non solo nella Costituzione italiana, ma sviluppate e consolidate in successive Carte e Dichiarazioni internazionali.

Per conseguire un tale *obiettivo di civiltà*, altre vie e altri procedimenti parlamentari di riforma costituzionale parziale si sono dimostrati del tutto inconcludenti.

Senza una visione generale dei problemi e con l'assillo delle dispute politiche quotidiane (sovente volte all'affermazioni di interessi minuti e, non di

rado, senza futuro...) diventa assai difficile (se non impossibile) por mano anche ai problemi di « riorganizzazione costituzionale », quali: l'adeguamento delle forme della rappresentanza politica sempre meno legate alla territorialità a causa di un'impetuosa mobilità delle persone e di una comunicazione a tutto campo, senza confini; la drastica riduzione della consistenza parlamentare, sia per meglio qualificarla, sia per far fronte all'eccessiva frammentazione partitica alla quale non corrisponde, molto spesso, alcun radicamento sociale. O ancora: i rapporti tra rappresentanza e governo la cui legittimazione è ormai ancorata *in via di fatto o convenzionale* all'*immediata* volontà popolare, in presenza di sistemi elettorali maggioritari, seppure non conclusivi...

Una riflessione siffatta si può svolgere con giusta e sapiente consapevolezza e con efficacia *soltanto in una sede istituzionale separata*, che possa raccogliere tutte le energie della società, soprattutto quelle giovanili ora tagliate irrimediabilmente fuori dai circuiti decisionali che decidono anche il loro destino; e, senza tenere conto, assai frequentemente impegnano risorse irrecuperabili (come quelle ambientali).

La vigente Costituzione contiene certamente importanti finestre aperte sul « mondo ». Basti pensare all'art. 11 e agli sforzi interpretativi continui per ricavarne significati aderenti alle nuove realtà e trasformazioni della comunità internazionale. Eppure occorre andare oltre, aprire ulteriori spazi, più puntuali soprattutto in una *dimensione sovranazionale*: sul dovere di cooperazione con i paesi poveri, sui rapporti *necessari* con le grandi Organizzazioni internazionali che cercano, tra enormi difficoltà anche di carattere istituzionale, di affermare i valori della vita, della pace e di una giusta convivenza.

La *prospettiva straordinaria* della *buona vita per tutti*, indicata con felice espressione da Salvatore Veca, esige, davvero, un *salto anche di metodo*: delle ordinarie procedure codificate.